



LEGGE 16 novembre 1965, n. 38 (pubblicata nell'albo del Palazzo Governativo il 20 novembre 1965).

Norme relative agli espropri per l'esecuzione di fognature e opere stradali.

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 16 novembre 1965:

Art. 1.

Sono dichiarate di pubblica utilità tutte le opere necessarie per la costruzione di fognature, per l'allargamento, rettifiche, consolidamenti, manufatti e bonifica idraulica di strade consolari, secondarie e vicinali da eseguirsi dall'Ufficio Tecnico Governativo o, per conto del Governo, da parte di Enti o Imprese private, in tutto il territorio della Repubblica.

Art. 2.

Le opere dichiarate di pubblica utilità dalla presente legge e dalla legge 23 febbraio 1962, n. 3, con la designazione degli immobili che esse devono occupare, dovranno essere sottoposte all'approvazione preventiva della Commissione dei LL.PP.

Art. 3.

L'Ufficio Tecnico Governativo o gli Enti o Imprese che saranno delegati di volta in volta dal Congresso di Stato a procedere alle costruzioni delle opere di cui all'art. 1. sono autorizzati a seguire, per gli eventuali espropri forzosi, le modalità previste dagli artt. 3, 4, 5, 6 e 7 della legge 23 febbraio 1962, n. 3.

Art. 4.

La presente legge entrerà in vigore subito dopo la sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 19 novembre 1965/1665 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Alvaro Casali - Pietro Reffi

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

G. L. Berti